

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2020/142 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2020

relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2019/393 del Consiglio ⁽²⁾, il protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto («protocollo») è stato firmato il 27 giugno 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) Al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione di polizia tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle della Svizzera e del Liechtenstein ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi, il coinvolgimento dell'Unione è necessario per consentire alla Svizzera e al Liechtenstein di partecipare alle componenti di Eurodac riguardanti le attività di contrasto.
- (3) È opportuno approvare il protocollo.
- (4) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e pertanto partecipano all'adozione della presente decisione.

⁽¹⁾ Approvazione del 17 dicembre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/393 del Consiglio, del 7 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto ⁽⁴⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2020

Per il Consiglio
Il presidente
Z. MARÍĆ

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.